



Comune di Pordenone

COMUNE DI PORDENONE c. g888
Prot.N. 0081767 / P AOPN01/GEN
Data: 11 dicembre 2015 Class 9-2

Prot. n.

COPIA

Ordinanza n. 532/15
Data 11/12/2015

OGGETTO: Attività di gestione dei titoli autorizzatori e/o contrassegni Z.T.L. con previsione di fattispecie sanzionatorie relativamente all'uso improprio o abuso dei medesimi da parte degli interessati.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V – VIGILANZA E SICUREZZA COMANDANTE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI PORDENONE E DEL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 38 del 09.10.2007 che ha innovato e disciplinato in modo organico l'accesso e la circolazione dei veicoli a motore nella Zona a Traffico Limitato dell'area centrale comunale e con la quale ha demandato al Comando di Polizia Municipale, anche tramite emissione di ulteriori ordinanze dirigenziali, le attività di gestione e del rinnovo dei titoli autorizzatori per l'accesso alla Z.T.L.;

Viste le successive Ordinanze Sindacali aventi medesimo argomento, che hanno modificato, integrato e/o parzialmente sospeso quanto già disciplinato con il succitato provvedimento: Ordinanza Sindacale n. 19 del 09/05/2008, n. 26 del 11.09.2009, n. 20 del 09.06.2010, n. 10 del 17.02.2011, n. 30 del 10.10.2011;

Viste le Ordinanze del Dirigente del Settore VI – AMBIENTE E MOBILITA' n. 4 del 06.11.2013 e n. 5 del 14.03.2014 avente ad oggetto l'istituzione della Zona a Traffico Limitato di Piazzetta Costantini e via Sturzo, con le quali viene previsto l'estensione delle medesime discipline circolatorie, derogatorie ed autorizzative vigenti nell'area centrale comunale;

Ritenuto dover integrare e meglio definire nel dettaglio le tipologie, caratteristiche e modalità di rilascio delle autorizzazioni-contrassegni ZTL, al fine di evitare anche difformi interpretazioni, sempre nel rispetto delle norme previste da Codice della Strada e delle specifiche ordinanze istitutive;

Ritenuto necessario prevedere delle sanzioni amministrative per alcune fattispecie di violazioni, quali la mancata esposizione dell'autorizzazione e/o-contrassegno Z.T.L. o l'inosservanza di specifiche prescrizioni, anche al fine di soddisfare il principio di proporzionalità della sanzione, rispetto a norme già sancite dal Codice della Strada;

Visto il Regolamento Comunale per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11.02.2013);

Visti

- gli articoli 5, 6, 7, 157 e 158 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 Codice della Strada, nonché il relativo regolamento d'esecuzione, D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495;
- il combinato disposto dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge Regionale F.V.G. 12.02.2003 n. 4;
- l'articolo 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ORDINA

I seguenti provvedimenti.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

- a. L'autorizzazione-contrassegno Z.T.L. NON costituisce deroga alle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente nei confronti dell'inquinamento, salvo esplicita menzione nelle autorizzazioni medesime. L'autorizzazione consente la circolazione e la sosta, rispettando la segnaletica stradale ed eventuali prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa. Esso NON autorizza altresì la sosta nelle zone vietate ai sensi degli artt. 7, 157 e 158 CdS.
- b. La circolazione dei veicoli nella ZTL è subordinata al possesso di apposita autorizzazione-contrassegno, permanente, temporanea o giornaliera, nel rispetto delle specifiche prescrizioni e limitazioni definite per le diverse categorie. Qualora vengano a mancare i requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione questa non è più valida e decade automaticamente.

- c. In caso di impraticabilità dei percorsi anche per ragioni di sicurezza e/o ordine pubblico, le autorizzazioni-contrassegni s'intendono sospese di validità fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione, fatta salva l'emissione di apposito provvedimento di viabilità che individui nuovi percorsi.

2. VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni-contrassegni, in relazione alla durata della loro validità, si dividono in permanenti e temporanee, sono anche rilasciabili titoli per l'accesso giornalieri.

a) **Autorizzazioni permanenti:**

Le autorizzazioni permanenti hanno **validità di norma annuale o biennale** dalla data del rilascio. Dette autorizzazioni sono suddivise in diverse tipologie, secondo quanto previsto nelle relative ordinanze che disciplinano l'accesso e la circolazione in ZTL.

b) **Autorizzazioni temporanee:**

Le autorizzazioni temporanee hanno **validità fino ad un massimo di 90 giorni** e sono rilasciabili secondo le stesse tipologie previste per le autorizzazioni permanenti.

Qualora allo scadere della validità dell'autorizzazione temporanea il titolare richieda una proroga, tali autorizzazioni possono essere trasformate in permanenti, purché sussistano tutti i requisiti previsti per queste ultime.

c) **Titolo per l'accesso giornaliero:**

I titoli per l'accesso giornalieri hanno **validità fino solo per il giorno di emissione o per una specifica giornata** secondo le condizioni e fasce orarie previste per le corrispondenti tipologie dei permessi permanenti. Di norma vengono direttamente rilasciate dal front-office del Comando di Polizia Municipale. Qualora allo scadere della validità dell'autorizzazione per l'accesso giornaliero il titolare richieda una proroga, tali autorizzazioni possono essere trasformate in temporanee, purché sussistano tutti i requisiti previsti per queste ultime.

3. ESPOSIZIONE ED USO DELLE AUTORIZZAZIONI-CONTRASSEGNI ZTL

Per quanto riguarda l'autorizzazione-contrassegno ove previsto:

- a. **E' sempre riferito ai veicoli a motore (autoveicolo, motoveicolo, motociclo e ciclomotore)** e deve riportare la targa degli stessi.
- b. Al fine di consentire l'attività di vigilanza il contrassegno riferito ad autoveicoli e motoveicoli **deve sempre essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo o sul parabrezza, all'interno dell'abitacolo**. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui sopra purché abbiano con sé il contrassegno stesso.
- c. Il contrassegno **riporta i dati identificativi del veicolo**, le date di rilascio e scadenza e, qualora previsto, tutte le avvertenze per l'utilizzo.
- d. **Il rinnovo qualora previsto deve essere richiesto nei trenta giorni precedenti la scadenza**, in ogni caso le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dalla presente ordinanza.
- e. In caso di **smarrimento** deve essere presentata denuncia e/o dichiarazione di smarrimento all'ufficio/autorità competente. Il titolare dovrà chiedere un nuovo contrassegno che assume validità dal momento del rilascio o ottenere un duplicato che assume la scadenza del precedente.
- f. Qualora in corso di validità dell'autorizzazione si verificassero **modifiche relative al tipo o numero dei veicoli**, il titolare dovrà presentarsi all'ufficio della Polizia Municipale con l'autorizzazione originale e la carta di circolazione dei nuovi veicoli. Qualora non sia possibile procedere immediatamente alla consegna della nuova autorizzazione, si procederà al rilascio di permesso provvisorio di durata limitata.
- g. Qualora nel corso di validità il titolare del contrassegno **dovesse perderne i requisiti**, il contrassegno deve essere riconsegnato entro trenta giorni.

4. VIOLAZIONI E SANZIONI

- a. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
- b. Il pagamento delle sanzioni previste dal presente provvedimento deve avvenire entro 60 giorni dalla

contestazione o notificazione degli estremi della violazione. Qualora il versamento sia effettuato oltre il termine la sanzione amministrativa sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento.

- c. Oltre a quanto previsto dalla presente ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, nel caso di modifiche o contraffazione del contrassegno e/o dell'autorizzazione l'agente accertatore procede al sequestro del contrassegno e/o autorizzazione redigendo l'apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.
- d. Il termine "modifiche" deve essere inteso nei significati di: alterazione (modifica materiale dell'autorizzazione e/o contrassegno per farli apparire diversi) o manomissione (modifica dell'autorizzazione e/o del contrassegno mediante collage) o falsificazione (inserimento sull'autorizzazione e/o contrassegno di dati inesistenti o comunque non corrispondenti a quelli veritieri). Il termine "contraffazione" deve essere inteso nel significato di riproduzione che imita in tutto o in parte i dati del contrassegno identificativo e/o dell'autorizzazione.
- e. Le violazioni di cui sopra si applicano in concorso con quelle del Codice della Strada.

5. FATTISPECIE DI VIOLAZIONI

Fatte salve, ove applicabili, altre sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dell'art. 7 della Legge Regionale F.V.G.12.02.2003 n. 4 e del vigente "Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali" all'inosservanza degli obblighi, limitazioni e divieti imposti con il presente provvedimento, si applicano le seguenti disposizioni sanzionatorie:

5.1 SANZIONI PECUNIARIE

Descrizione	Limiti edittali	Pagamento in misura ridotta
Mancata esposizione o esposizione parziale, nonché illeggibilità del contrassegno-autorizzazione ZTL (che non consente la lettura dei dati in esso contenuti).	Sanzione pecuniaria € 75,00	€ 25,00
Uso di fotocopie del contrassegno-autorizzazione ZTL.	Sanzione pecuniaria € 90,00	€ 30,00
Utilizzo improprio (es.: accesso e circolazione in ZTL per motivi non inerenti l'attività oggetto dell'autorizzazione-contrassegno, nei casi previsti l'omessa esposizione dell'avviso di inizio operazioni di carico/scarico, ecc.).	Sanzione pecuniaria € 120,00	€ 40,00
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione-contrassegno ZTL.	Sanzione pecuniaria € 120,00	€ 40,00

5.2 SANZIONI ACCESSORIE

- a. Nel caso di accertato utilizzo di fotocopie o di modifiche apportate al contrassegno e/o all'autorizzazione, l'agente accertatore procede al ritiro della/e fotocopia/e o del contrassegno e/o autorizzazione e/o pass modificati. La restituzione dell'autorizzazione e del relativo contrassegno è subordinato all'accertamento del persistere delle condizioni e dei requisiti che ne hanno legittimato il rilascio. Si procederà al ritiro del contrassegno-autorizzazione ZTL anche nel caso di illeggibilità, con onere dell'interessato richiederne un duplicato, previa ugualmente verifica delle condizioni e dei requisiti che ne hanno legittimato il rilascio
- b. Ai fini della determinazione della sanzione nell'ordinanza ingiunzione per recidiva s'intende l'aver commesso la stessa violazione per due volte in un anno (dodici mesi successivi al primo accertamento) anche se il trasgressore ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta.

6. DISPOSIZIONI FINALI

La presente disciplina è applicabile a tutte le autorizzazioni-contrassegni Z.T.L., compresi quelle vigenti al momento dell'adozione del presente atto.

Sono abrogati i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

TRASMETTE PER QUANTO DI COMPETENZA

Al SETTORE 4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE affinché provveda alla sistemazione della segnaletica stradale verticale occorrente, nei tempi e nei modi previsti dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

RENDE NOTO

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge;
- sempre entro sessanta giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica e in relazione alla natura dei segnali apposti, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in applicazione del disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada, con le modalità previste dall'articolo 74, del D.P.R. 16 dicembre 1992, N. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

DEMANDA

Al Comando di Polizia di Polizia Municipale e agli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285, l'incarico di far osservare il disposto della presente Ordinanza.

IL COMANDANTE
dott. Arrigo Buranel

